Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 115

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 2 maggio 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1975.

Sostituzione di un membro del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge sopra menzionata per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza e alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'Istituto;

Visto l'art. 25 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del Comitato amministratore della cassa nazionale per la previdenza marinara;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1971, relativo alla costituzione del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara;

Vista la nota n. 129199 in data 19 novembre 1974 con la quale il Ministero del tesoro ha designato il dottor Enrico Angelani, direttore di sezione, quale proprio rappresentante nel comitato predetto in sostituzione del dott. Adriano Astarita, nominato sindaco effettivo dello Istituto nazionale della previdenza sociale;

Ritenuta la necessità di integrare la composizione del comitato di che trattasi;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Il dott. Enrico Angelani è nominato membro del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in qualità di rappresentante del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Adriano Astarita.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1975

LEONE

TOROS — GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1975
Registro n. 2 *Lavoro, foglio n.* 128

(3444)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Aosta.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione regionale della Valle d'Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 26 giugno 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della Consolata;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Aosta;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termine di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché la configurazione geografica del sito ne fa un belvedere accessibile a tutti, dal quale si può ammirare la sottostante città di Aosta con i suoi importanti monumenti romani e medioevali, il bacino aostano e la cerchia dei monti che delimitano;

Decreta:

La zona della Consolata sita nel territorio del comune di Aosta ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

attraversamento strada statale n. 27 del Gran San Bernardo, con le particelle numeri 91, 95 parte, 92 del foglio XLV, attraversamento Canale Mère des Rives, con la particella n. 161 parte del foglio XLV, con il torrente Buthier, con la strada comunale della Consolata, attraversamento strada comunale della Consolata, con le particelle numeri 36, 34 parte, 29 del foglio XLIII, attraversamento strada statale n. 27 del Gran San Bernardo, con le particelle numeri 119, 99, 100 e 153 del foglio XLV, fino a ricongiungersi con l'attraversamento della strada statale n. 27 del Gran San Bernardo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali di Aosta.

La soprintendenza ai monumenti di Aosta curerà che il comune di Aosta provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo

comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 5 febbraio 1975

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
SPADOLINI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SARTI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA VALLE D'AOSTA

Il giorno 26 giugno 1971, alle ore 11, nella sala delle adunanze della giunta regionale, convocata per determinazione del presidente, con avvisi scritti e spediti a domicilio di ciascun membro e ai sindaci dei comuni interessati, si è riunita, sotto la presidenza del dott. Cesare Dujany, presidente della giunta regionale, in seduta privata ed in prima convocazione, la commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta.

(*Omissis*).

Il presidente della commissione, constatata la validità dell'adunanza, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, dichiara aperta la seduta per discutere il seguente ordine del giorno:

1) COMUNE DI AOSTA: vincolo della zona della Consolata.

(*Omissis*).

La commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta all'unanimità delibera di includere negli elenchi delle località da tutelare di cui al n. 1, punto 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, la zona delimitata nel seguente modo, iniziando da nord verso est e quindi sud e ovest andando in ordine:

attraversamento strada statale n. 27 del Gran San Bernardo, con le particelle numeri 91, 95 parte, 92 del foglio XLV, attraversamento Canale Mère des Rives, con la particella n. 161 parte del foglio XLV, con il torrente Buthier, con la strada comunale della Consolata, attraversamento strada comunale della Consolata, con le particelle numeri 36, 34 parte, 29 del foglio XLIII, attraversamento strada statale n. 27 del Gran San Bernardo, con le particelle numeri 119, 99, 100 e 153 del foglio XLV, fino a ricongiungersi con l'attraversamento della strada statale n. 27 del Gran San Bernardo.

(3316)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1975.

Riconoscimento nei confronti della ditta Ape - Elettrochimica S.p.a., del gruppo Montedison, stabilimento di Vado Ligure, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1972 con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ape - Elettrochimica S.p.a., del gruppo Montedison, stabilimento di Vado Ligure (Savona), con effetto dal 26 luglio 1972;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola le particolari condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di 500 dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della ditta Ape - Elettrochimica S.p.a., del gruppo Montedison, stabilimento di Vado Ligure (Savona), azienda con più di 500 dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 6 febbraio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3452)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1975.

Sostituzione di un componente la commissione regionale per la manodopera agricola del Piemonte.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971 con cui è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola del Piemonte;

Visto il decreto ministeriale del 4 febbraio 1972 con il quale il dott. De Negri Enzo, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro di Torino è stato nominato componente della commissione regionale per la manodopera agricola del Piemonte;

Visto il telestato n. 759 del 29 gennaio 1975 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino con il quale si chiede la sostituzione del dott. De Negri Enzo, perchè collocato a riposo, con il perito agrario Vignolo Andrea, attuale vice direttore del suddetto ufficio regionale del lavoro;

Decreta:

Il perito agrario Vignolo Andrea, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino, è nominato componente della commissione regionale per la manodopera agricola del Piemonte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1975

Il Ministro: TOROS

(3448)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1975.

Riconoscimento nei confronti della S.I.F. - Società iniziative forlivesi, in Forlì, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 19 febbraio 1973 con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.I.F. - Società iniziative forlivesi di Forlì, con effetto dal 13 novembre 1972;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di 500 dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.I.F. - Società iniziative forlivesi di Forlì, azienda con più di 500 dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 18 marzo 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3454)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1975.

Esclusione dal piano di provincializzazione di una strada in provincia di Cagliari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1960, numero 52834, con il quale è stato approvato il piano generale di provincializzazione delle strade di uso pubblico predisposto dall'amministrazione provinciale di Cagliari;

Considerato che nel suindicato piano venne inclusa anche la strada « Ales-Zeppara », dell'estesa di km 1 + 400, la quale fu poi, classificata provinciale con decreto ministeriae 30 giugno 1964, n. 4715;

Visto l'atto 12 giugno 1968, n. 1858, con il quale la amministrazione provinciale di Cagliari ha chiesto la declassificazione della strada in parola in quanto collegando un comune ad una frazione deve considerarsi comunale;

Ritenuto che non si deve parlare di « declassificazione », bensì come una « modifica » del piano mediante l'esclusione della strada di che trattasi, e che pertanto è necessario acquisire a norma dell'art. 16 il parere del comune di Ales;

Vista la delibera 23 dicembre 1970, n. 52, con la quale il comune di Ales ha espresso al riguardo parere contrario;

Ritenuto che con ministeriale 5 maggio 1971, n. 1078, è stato fatto presente all'amministrazione provinciale di Cagliari che in base al quinto comma dell'art. 16 della legge n. 126, la stessa doveva pronunciarsi sulla opposizione del comune di Ales;

Vista la delibera 7 ottobre 1971, n. 219, con la quale il consiglio provinciale di Cagliari ha espresso opposizione a quanto apposto dal comune di Ales;

Vista la nota 3 giugno 1974, n. 017645, con la quale l'amministrazione provinciale di Cagliari ha attestato che l'organo di controllo con provvedimento n. 4830/637 del 18 gennaio 1972 ha preso atto della citata delibera n. 219;

Visto il voto 8 ottobre 1974, n. 603, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso in proposito parere favorevole;

Ritenuto che può, pertanto, modificarsi il piano provinciale con la esclusione della strada in parola e la reinclusione nella categoria delle strade « comunali » della strada medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, il piano di cui alle premesse viene modificato nel senso che da esso viene esclusa la strada « Ales-Zeppara » dell'estesa di chilometri 1 + 400.

La strada stessa rientra nella categoria di strada « comunale » di cui faceva parte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(3361)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1975.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Venezia per l'anno 1975.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata istituita la borsa merci di Venezia;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia, formulata con nota 16 dicembre 1974, n. 20182;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Venezia per l'anno 1975 è composta come appresso:

Membri effettivi:

Giammarco dott. Paolo;
Ponzetta avv. Aldobrando Tommaso;
Gatto cav. uff. Ferruccio;
Pasti dott. Camillo;
Torelli dott. Giorgio;

Membri supplenti:

Soldati dott. Italo;
Zaffalon Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3363)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1975.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Perugia per l'anno 1975.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1961, col quale è stata istituita la borsa merci di Perugia;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Perugia, approvato con decreto ministeriale 27 maggio 1963;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia, formulata con nota 13 dicembre 1974, n. 23760;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Perugia per l'anno 1975 è composta come appresso:

Membri effettivi:

Minelli dott. Gabrio;
Baldinelli Corrado;
Mignini dott. Marino;
Ceccarani Dante;
Giardini Pasquale.

Membri supplenti:

Fagioli Marco;
Luigetti Renato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3367)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1975.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Genova per l'anno 1975.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la borsa merci di Genova;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Genova, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1954;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, formulata con deliberazione 10 dicembre 1974, n. 862;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Genova per l'anno 1975 è composta come appresso:

Membri effettivi:

Lagostena dott. Silvio;
Castelli cav. Giacomo;
Bosch rag. Gaetano;
Castagnino dott. Gian Pietro;
Molinari dott. Rino;
Silva dott. Alfonso;
Tobino dott. Luigi.

Membri supplenti:

Dellepiane cav. Giuseppe;
Gasparini dott. Mario;
Tuo dott. Tullio Piero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3366)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1975.

Emissione di certificati speciali di credito 10 % - 1975-1986 per L. 566.000.000.000, ai sensi del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria;

Visto, in particolare, l'art. 1 del cennato decreto-legge n. 264, come risulta modificato dalla indicata legge di conversione, il quale, ai fini dell'estinzione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri e di altri istituti di ricovero pubblici e privati nei confronti degli enti mutualistici e dei comuni, ha autorizzato il Ministero del tesoro ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 2.700 miliardi, secondo le norme di cui al quarto comma dell'art. 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Visto, in particolare, l'art. 5 del succennato decreto-legge n. 264, a norma del quale agli oneri connessi alle operazioni di finanziamento suddette si farà fronte con parte del gettito derivante dalle maggiorazioni contributive di cui all'art. 4 del decreto-legge medesimo;

Visto l'art. 17, quarto comma, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, ai sensi del quale le menzionate operazioni di ricorso al mercato finanziario possono essere realizzate mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e con emissioni di buoni poliennali del Tesoro o di certificati speciali di credito, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Ritenuta l'opportunità di far ricorso all'emissione di certificati speciali di credito;

Visto l'art. 46, sesto comma, del richiamato decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, il quale stabilisce, fra l'altro, che per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Visto l'art. 20 del citato decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, il quale, fra l'altro, prevede che i certificati di credito sono emessi secondo le condizioni e le modalità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visto l'art. 9 del menzionato decreto-legge n. 80, in virtù del quale: *a*) i certificati di credito saranno ammortizzati in 10 anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e frutteranno interessi pagabili, in rate semestrali posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno; *b*) i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento, anche tramite consorzi, pure di garanzia, all'emissione ed all'ammortamento, anche anticipato, dei titoli stessi, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il proprio decreto n. 601452/66-L, in data 27 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1974, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 399, con cui, in applicazione dell'art. 1 del ricordato decreto-legge n. 264, è stata disposta una prima emissione di certificati speciali di credito per un ammontare, in valore nominale, di lire 1.900 miliardi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, di emettere sollecitamente certificati speciali di credito per un importo nominale di lire 566 miliardi a valere sull'autorizzazione prevista dal surriportato decreto-legge n. 264, e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, un'emissione di certificati speciali di credito, con scadenza 1° luglio 1986, per l'importo, in valore nominale, di L. 566.000.000.000 (cinquecentosessantaseimiliardi) alle seguenti condizioni:

prezzo di emissione: lire 94,00 per ogni cento lire di capitale nominale, salvo conguaglio dei dietimi di interesse;

tasso d'interesse annuo: lire 10% annuo, pagabile in rate semestrali posticipate.

Art. 2.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli, a richiesta, da lire 1 milione, lire 5 milioni, lire 10 milioni, lire 50 milioni, lire 100 milioni, lire 500 milioni e lire 1.000 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di lire 10 miliardi.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è ripartita in n. 10 serie da lire 56.600 milioni. Ogni serie è contrassegnata da numerazione progressiva.

E' ammesso il tramutamento dei certificati al portatore in nominativi e viceversa nonchè la riunione e la divisione dei certificati stessi.

La serie ed i numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette.

Art. 3.

I certificati di credito e le relative cedole, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e dal patrimonio familiare.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni ed utilizzati per investimenti soggetti a vincoli riguardanti minori, altre persone ed enti.

I medesimi certificati di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1975 e l'ultima il 1° luglio 1986.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Gli interessi non riscossi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola cui si riferiscono.

Le cedole di interesse dei certificati di credito, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, sono equiparati, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato alla pari per serie intere in dieci annualità da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, di cui la prima sarà pagabile il 1° luglio 1977 e l'ultima il 1° luglio 1986, secondo l'allegato piano di ammortamento.

I certificati di credito saranno rimborsati mediante estrazione a sorte, per serie intere, da effettuarsi il 1° aprile di ogni anno, o il giorno successivo qualora il primo fosse festivo, a cominciare dal 1977, presso la sede della Direzione generale del debito pubblico, secondo le norme vigenti per i titoli di debito pubblico, in quanto applicabili. Alle estrazioni a sorte dei certificati di credito interverrà un funzionario della Direzione generale del tesoro.

I certificati estratti verranno rimborsati dal 1° luglio di ogni anno, tramite le filiali della Banca d'Italia. Da tale data essi cesseranno di fruttare interessi.

Le somme relative ai certificati di credito estratti si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui i certificati stessi sono divenuti rimborsabili.

Art. 6.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti del corpo e di un foglio di 23 cedole o compartimenti per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, in alto, è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « ESTINZIONE DEI DEBITI DEGLI ENTI MUTUALISTICI » « DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 1974, N. 264, CONVERTITO NELLA LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 386 » « CERTIFICATO DI CREDITO 10% - 1975-1986 » « SECONDA EMISSIONE ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per la indicazione del valore nominale del titolo e del tasso di interesse, per il richiamo alle occorrenti norme di legge, per l'eventuale dichiarazione del Ministro per il tesoro concernente l'intestatario del certificato, nonchè per la data e per la dicitura « IL MINISTRO ».

Il rovescio del corpo del titolo reca stampato, in alto, gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed, in basso, il piano di ammortamento.

Le 23 cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino gli estremi del provvedimento legislativo che autorizza l'emissione dei certificati e del presente decreto ministeriale, nonché il valore nominale del titolo, la durata del certificato, il tasso di interesse, l'importo della cedola con la rispettiva data di pagamento, il numero di serie ed il numero d'ordine del certificato; negli angoli a destra, in basso, ed a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 1974, N. 264, CONVERTITO NELLA LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 386 » « CERTIFICATO DI CREDITO 10% - 1975-1986 » « SECONDA EMISSIONE », l'importo ed il numero della cedola.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati 23 compartimenti, per il pagamento degli interessi semestrali, i quali portano le medesime diciture delle cedole, tranne che sul rovescio.

Il rovescio del foglio dei compartimenti reca, in alto, la dicitura « ANNOTAZIONI DI VINCOLO O DI TRAMUTAMENTO ».

La carta a fondo filigranato è colorata in rosso per i tagli da 1 milione, in marrone per i tagli da 5 milioni, in azzurro per i tagli da 10 milioni, in celeste per i tagli da 50 milioni, in verde per i tagli da 100 milioni, in rosa per i tagli da 500 milioni, in giallo per i tagli da 1.000 milioni ed in verde smeraldo per i titoli nominativi.

Le leggende del corpo dei titoli, delle cedole e dei compartimenti sono stampate in litografia; la serie ed il numero del prospetto del corpo dei titoli e delle cedole nonché la firma del Ministro sono impresse tipograficamente.

Art. 7.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Per le suddette operazioni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito di istituti ed enti.

Per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interessi e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia le somme all'uopo occorrenti, delle quali sarà tenuta apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, tutti gli atti e documenti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, delle aziende di credito, degli istituti e degli enti che saranno incaricati delle operazioni relative all'emissione dei certificati di credito, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, postali e sulle concessioni governative.

Art. 8.

Le spese occorrenti per il servizio del prestito faranno carico, a termine dell'art. 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1975 per il pagamento degli interessi e dall'anno 1977 per il rimborso del capitale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1975
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 54

Piano di ammortamento dei certificati speciali di credito emessi ai sensi del decreto-legge 8 *luglio* 1974, *n.* 264, *convertito, con modificazioni, nella legge* 17 *agosto* 1974, *n.* 386, *per l'importo nominale di L.* 566.000.000.000, *al tasso d'interesse del* 10% *anuo, rimborsabili in* 10 *anni.*

Data di pagamento	Quote interessi	Quote capitale	Debito residuo
1° luglio 1975	28.300.000.000	—	566.000.000.000
1° gennaio 1976	28.300.000.000	—	566.000.000.000
1° luglio 1976	28.300.000.000	—	566.000.000.000
1° gennaio 1977	28.300.000.000	—	566.000.000.000
1° luglio 1977	28.300.000.000	56.600.000.000	509.400.000.000
1° gennaio 1978	25.470.000.000	—	509.400.000.000
1° luglio 1978	25.470.000.000	56.600.000.000	452.800.000.000
1° gennaio 1979	22.640.000.000	—	452.800.000.000
1° luglio 1979	22.640.000.000	56.600.000.000	396.200.000.000
1° gennaio 1980	19.810.000.000	—	396.200.000.000
1° luglio 1980	19.810.000.000	56.600.000.000	339.600.000.000
1° gennaio 1981	16.980.000.000	—	339.600.000.000
1° luglio 1981	16.980.000.000	56.600.000.000	283.000.000.000
1° gennaio 1982	14.150.000.000	—	283.000.000.000
1° luglio 1982	14.150.000.000	56.600.000.000	226.400.000.000
1° gennaio 1983	11.320.000.000	—	226.400.000.000
1° luglio 1983	11.320.000.000	56.600.000.000	169.800.000.000
1° gennaio 1984	8.490.000.000	—	169.800.000.000
1° luglio 1984	8.490.000.000	56.600.000.000	113.200.000.000
1° gennaio 1985	5.660.000.000	—	113.200.000.000
1° luglio 1985	5.660.000.000	56.600.000.000	56.600.000.000
1° gennaio 1986	2.830.000.000	—	56.600.000.000
1° luglio 1986	2.830.000.000	56.600.000.000	—
	396.200.000.000	566.000.000.000	

(3466)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione allo statuto dell'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, in Padova

Con decreto 20 novembre 1974 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro è stata approvata la modificazione all'art. 2 dello statuto dell'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, in Padova, in applicazione del dettato dell'art. 6 della legge 11 marzo 1974, n. 101.

(3346)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Orsogna

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1974, n. 1284, è stato approvato l'atto n. 95478 di rep. del 3 novembre 1973, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Saraceni Paride-Mario, nato il 9 febbraio 1934 ad Orsogna, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » 1° e 2° tronco rurale in Orsogna, estese mq 7280, riportate in catasto alla particella n. 1 parte del foglio di mappa n. 21 ed alle particelle numeri 556 e 477 dei fogli di mappa numeri 20 e 21 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con i numeri 192 e 191.

(3125)

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1974, n. 1285, è stato approvato l'atto n. 95433 di rep. del 22 ottobre 1973, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Rico Nicolò, nato il 1° luglio 1925 ad Orsogna, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » 1° e 2° tronco rurale in Orsogna, estesa mq 910, riportata in catasto alla particella n. 397 del foglio di mappa n. 21 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con il n. 296.

(3126)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Corato

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1974, n. 1298, è stato approvato l'atto n. 95756 di rep. del 29 dicembre 1973, col quale sono state disposte ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Quatela Luigi, nato il 18 gennaio 1939 a Corato, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato, estese mq 316, riportate in catasto alle particelle numeri 54 parte e 199 del foglio di mappa n. 77 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 162 e 163.

(3128)

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1974, n. 1300, è stato approvato l'atto n. 95758 di rep. del 29 dicembre 1973, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Quatela Francesco, nato il 19 maggio 1912 a Corato, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Canosa-Ruvo » in Corato, estese mq 2939, riportate in catasto alle particelle numeri 216 parte, 216 parte, 184 e 287 del foglio di mappa n. 78 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 354, 358, 355 e 359.

(3129)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di S. Valentino

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1974, n. 1296, è stato approvato l'atto n. 95750 di rep. del 28 dicembre 1973, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Alanno Nicola, nato il 26 novembre 1902 a S. Valentino e Di Valentino Filomena, nata il 3 marzo 1889 ad Abbateggio, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in S. Valentino, estesa mq 4040, riportata in catasto alla particella n. 489 del foglio di mappa n. 12 del comune di S. Valentino e nella planimetria tratturale con il n. 53.

(3132)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Bussi sul Tirino

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1974, n. 1942, è stato approvato l'atto n. 94799 di rep. del 24 agosto 1973, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione al comune di Bussi sul Tirino, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in comune di Bussi sul Tirino, estese mq 20684, riportate in catasto alle particelle numeri 1383 per ha 0.31.64, 813 per ha 0.60.10 e 1312 per ha 1.15.10 del foglio di mappa n. 12 del comune di Bussi sul Tirino e nella planimetria tratturale con i numeri 56/*g*, 56/*c* e 56/*d*.

(3133)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Torremaggiore

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1974, n. 1943, è stato approvato l'atto n. 94788 di rep. del 22 agosto 1973, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Capraro Antonio, nato a S. Marco in Lamis il 18 novembre 1905, della zona demaniale facente parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano » in Torremaggiore, estesa mq 10530, riportata in catasto alla particella n. 36 del foglio di mappa n. 25 del comune di Torremaggiore e nella planimetria tratturale con il n. 282.

(3134)

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla proposta di modificazione degli articoli 2, 3, 5, 6, 8 e 9 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Soave » e « Recioto di Soave ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Soave » e « Recioto di Soave », riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 22 ottobre 1968, propone che siano modificati gli articoli 2, 3, 5, 6, 8 e 9 secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della produzione agricola, divisione IX, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Proposta di modifiche al disciplinare di produzione dei vini « Soave e Recioto di Soave » di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 (Gazzetta Ufficiale *n.* 269 *del 22 ottobre* 1968).

Art. 2 - si propone di sostituirlo per intero con il seguente testo:

« Art. 2. — I vini « Soave » e « Recioto di Soave » devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Garganega.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, da soli o congiuntamente, le uve dei vitigni Trebbiano Toscano e Trebbiano di Soave (nostrano) presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30% di cui il Trebbiano toscano limitatamente ad un massimo del 15% del totale ».

Art. 3 - Si propone di sostituire dalla XXXVIII (trentottesima) riga il testo di cui a pag. 6350 della *Gazzetta Ufficiale* come segue:

« Art. 3. — ... raggiunge la strada che per quota 326 porta ai Dami; da tale località si incontrano i confini tra Soave, Cazzano e Montecchia a q. 418, da qui si prosegue lungo il confine tra Cazzano e Montecchia verso nord fino ad incrociare, dopo 100 metri, un sentiero lungo il quale si prosegue verso ovest sino a C. Fontana Fora.

Si segue quindi il sentiero verso sud sino a raggiungere Pissolo di sopra, e poi la strada per la Faella piegando verso est all'altezza di Pissolo di sotto sino a raggiungerlo.

Da Pissolo di sotto si segue verso sud la strada per Canova fino alla q. 92, da tale quota si segue una linea retta in direzione sud-est raggiungendo la q. 72 sulla strada per Cazzano e quindi lungo la medesima si giunge a Cazzano.

Sulla strada, al centro di Cazzano (q. 100), si piega verso ovest sino al T. Tramigna e lungo questi si discende verso sud sino al ponte della strada per Illasi; si percorre questa verso ovest sino al bivio di S. Colombano e quindi si segue la strada sino alla cappelletta (q. 135). Da q. 135 si prosegue per la strada che verso sud raggiunge Cereolo (q. 72) da dove risale verso nord-est per la strada che incrocia quella per S. Vittore, segue quest'ultima verso sud sino a superare di circa 100 metri la q. 51 e da qui segue la strada che in direzione sud-ovest raggiunge la q. 181 sul confine tra Illasi e Colognola. Da q. 181 segue il sentiero verso nord prima e poi la strada che superata Pistoza va a raggiungere quella per Illasi, la segue verso ovest per breve tratto (100 metri circa) e quindi prosegue per il sentiero che costeggia a nord C. Troni, prosegue poi, sempre in direzione ovest, per la strada che si congiunge con quella per Illasi, percorre quest'ultima verso sud per circa 250 metri e poi, verso ovest, quella che passa a sud della località Mormontea fino a raggiungere in prossimità del km. 16 la strada per Illasi, procede lungo questa verso sud-ovest costeggiando infine per breve tratto il Torrente Illasi, lo attraversa e prosegue lungo la strada per i Guerri da dove segue, in direzione ovest, una retta immaginaria che congiunge Montecurto di sopra con i Guerri, seguendo tale linea incrocia il confine comunale di Illasi, all'altezza di Montecurto di sopra, segue quindi questo confine verso nord fino a raggiungere in prossimità della q. 92 la strada per Lione la segue verso nord passando per Lione, supera C. Spiazzi e all'altezza di Leon S. Marco prende la strada che in direzione nord-est raggiunge C. Santi q. 135. Da qui segue la strada per Fratta, che procede per circa 300 metri verso ovest e poi verso nord, attraversa Fratta e procede verso ovest fino a Mezzane di sotto, segue poi la strada che in direzione sud costeggia Casoni, Turano, Val di mezzo, supera Boschetto e raggiunge la q. 73 all'altezza di V.lla Alberti, segue poi la strada che in direzione sud-ovest raggiunge Barco di sopra e prosegue quindi in direzione ovest prima e poi nord-ovest fino ad incrociare la strada per S. Briccio, la segue verso nord-est fino alla Casetta e da qui prende il sentiero che in direzione ovest raggiunge la strada lungo la quale prosegue passando di poco a sud di S. Rocco, Ca Brusa e prosegue poi verso sud per la strada che passando per l'Arcandole raggiunge S. Martino Buonalbergo da dove è iniziata la delimitazione ».

Art. 5 - si propone di sostituirlo per intero con il seguente testo:

« Art. 5. — Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nel territorio della provincia di Verona e nei comuni di Gambellara e Montebello della provincia di Vicenza.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Soave » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 9,5.

La vinificazione del « Recioto di Soave » avviene dopo che le uve, aventi le caratteristiche indicate nel successivo art. 10 per il tipo qualificato « superiore », siano state sottoposte a leggero appassimento, fino a portarle ad una gradazione alcoolica complessiva minima naturale non inferiore a 13° ».

Art. 6 - si propone di sostituirlo per intero con il seguente testo:

« Art. 6. — Il vino « Soave », all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino a volte tendente al verdognolo;
odore: vinoso con caratteristico profumo intenso e delicato;
sapore: asciutto, di medio corpo e armonico leggermente amarognolo;
gradazione alcoolica complessiva minima: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Il vino « Recioto di Soave », all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato chiaro;
odore: vinoso intenso e di fruttato;
sapore: amabile, vellutato, armonico, di corpo;
gradazione alcoolica complessiva minima: 14 di cui almeno 11,5 in alcool svolto;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto ».

Art. 8 - si propone di sostituirlo per intero con il seguente testo:

« Art. 8. — La denominazione di origine controllata « Recioto di Soave » può essere utilizzata per designare il vino ottenuto con i rispettivi mosti o vini che rispondono alle condizioni previste nel presente disciplinare a condizione che le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini, per la produzione del vino liquoroso, siano effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale delle province del Veneto.

Tuttavia tenuto conto della precedente regolamentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1968 è consentito a coloro che abbiano operato in conformità di quanto previsto al precedente comma nella regione Lombardia di continuare ad operare in tal senso, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sentito il parere del comitato nazionale ».

Art. 9 - si propone di sostituire il primo capoverso con il seguente testo:

« Art. 9. — L'uso della specificazione « classico », in aggiunta alla denominazione di origine controllata « Soave », è riservato al prodotto ottenuto da uve raccolte nella zona di origine più antica sotto indicata ».

(2757)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Galati Mamertino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1975, il comune di Galati Mamertino (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.190.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2400/M)

Autorizzazione al comune di Moio Alcantara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1975, il comune di Moio Alcantara (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2401/M)

Autorizzazione al comune di Malvagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1975, il comune di Malvagna (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2402/M)

Autorizzazione al comune di Novara di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1975, il comune di Novara di Sicilia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2403/M)

Autorizzazione al comune di Motta d'Affermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1975, il comune di Motta d'Affermo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2404/M)

Autorizzazione al comune di Pietrasanta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1975, il comune di Pietrasanta (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 801.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2405/M)

Autorizzazione al comune di Scicli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1975, il comune di Scicli (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 920.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2406/M)

Autorizzazione al comune di Spoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1975, il comune di Spoleto (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 946.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2407/M)

Autorizzazione al comune di Busto Arsizio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1975, il comune di Busto Arsizio (Varese) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 225.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2408/M)

Autorizzazione al comune di Poggibonsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1975, il comune di Poggibonsi (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 214.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2409/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Antimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1975, il comune di Sant'Antimo (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 450.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2410/M)

Autorizzazione al comune di S. Teresa di Riva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1975, il comune di S. Teresa di Riva (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.190.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2411/M)

Autorizzazione al comune di S. Salvatore di Fitalia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1975, il comune di S. Salvatore di Fitalia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.240.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2412/M)

Autorizzazione al comune di S. Domenica Vittoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1975, il comune di S. Domenica Vittoria (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2413/M)

Autorizzazione al comune di S. Agata di Militello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1975, il comune di S. Agata di Militello (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 368.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2414/M)

Autorizzazione al comune di S. Filippo del Mela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1975, il comune di S. Filippo del Mela (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2415/M)

Autorizzazione al comune di Roccafiorita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1975, il comune di Roccafiorita (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2416/M)

Autorizzazione al comune di Benestare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1975, il comune di Benestare (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.722.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2417/M)

Autorizzazione al comune di Sardigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1975, il comune di Sardigliano (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2418/M)

Autorizzazione al comune di Marcaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1975, il comune di Marcaria (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.532.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2419/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 78

Corso dei cambi del 28 aprile 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	635,25	635,25	635 —	635,25	632,35	635,20	635,15	635,25	635,25	635,25
Dollaro canadese	624,50	624,50	623,50	624,50	629,96	624,45	624,25	624,50	624,50	624,50
Franco svizzero	247,30	247,30	246,95	247,30	247,47	247,25	247,23	247,30	247,30	247,29
Corona danese	114,49	114,49	114,54	114,49	114,71	114,50	114,60	114,49	114 —	114,45
Corona norvegese	125,97	125,97	126,18	125,97	126,45	125,95	126 —	125,97	125,97	125,95
Corona svedese	158,98	158,98	159 —	158,98	159,28	158,95	158,95	158,98	158,98	158,97
Fiorino olandese	260,50	260,50	260,25	260,50	260,81	260,45	260,60	260,50	260,50	260,50
Franco belga	17,9675	17,9675	17,99	17,9675	18,02	17,95	17,97	17,9675	17,9675	17,96
Franco francese	152 —	152 —	152 —	152 —	151,88	152 —	151,94	152 —	152 —	152 —
Lira sterlina	1488,40	1488,40	1488,25	1488,40	1490,76	1488,35	1488 —	1488,40	1488,40	1488,40
Marco germanico	265,52	265,52	265,50	265,52	266,42	265,50	265,35	265,52	265,52	265,50
Scellino austriaco	37,52	37,52	37,55	37,52	37,41	37,50	37,49	37,52	37,52	37,50
Escudo portoghese	25,70	25,70	25,70	25,70	25,57	25,65	25,71	25,70	25,70	25,70
Peseta spagnola	11,265	11,265	11,256	11,265	11,22	11,25	11,2625	11,265	11,265	11,25
Yen giapponese	2,161	2,161	2,16	2,161	2,16	2,15	2,1578	2,161	2,161	2,16

Media dei titoli del 28 aprile 1975

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	97,150
Redimibile 3,50 % 1934	100,125
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,875
» 5 % (Ricostruzione)	98,100
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,525
» 5 % (Città di Trieste)	92,475
» 5 % (Beni esteri)	90,650
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,650
» 5,50 % » » 1968-83	81,550
» 5,50 % » » 1969-84	82,350
» 6 % » » 1970-85	84,125
» 6 % » » 1971-86	84,600
» 6 % » » 1972-87	83,950
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	97,750
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	82,800
» 5 % (» 1° aprile 1978)	87,375
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,200
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,500
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,450
» poliennali 7 % 1978	93,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 aprile 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	635,20
Dollaro canadese	624,375
Franco svizzero	247,265
Corona danese	114,545
Corona norvegese	125,985
Corona svedese	158,965
Fiorino olandese	260,55
Franco belga	17,969
Franco francese	151,97
Lira sterlina	1488,20
Marco germanico	265,435
Scellino austriaco	37,505
Escudo portoghese	25,705
Peseta spagnola	11,264
Yen giapponese	2,159

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili, dal 7 ottobre 1974 al 27 ottobre 1974, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) numero 2537/74 e n. 2614/74.

(in lire italiane per quintale netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 7-10-74 al 15-10-74	dal 16-10-74 al 27-10-74
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:		
		A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %:		
		I. iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:		
	04.01-111	a. in imballaggi immediati concentrato netto inferiore o uguale a due litri	10.869,57	10.989,72
	04.01-115	b. altri	9.267,57	9.387,72
		II. altri:		
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.01-210 04.01-251	1. inferiore o uguale a 4 %	9.267,57	9.387,72
	04.01-255	2. superiore a 4 %	11.814,75	11.934,90
		b. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.01-310 04.01-351	1. inferiore o uguale a 4 %	8.446,57	8.586,72
	04.01-355	2 superiore a 4 %	11.013,75	11.133,90
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.01-801	I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 % . . .	27.858,78	27.858,78
	04.01-803	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 % . . .	58.929,57	58.929,57
	04.01-805	III. superiore a 45 %	91.073,70	91.073,70
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:		
		A. senza aggiunta di zuccheri:		
	04.02-110	I. siero di latte	4.717,89	5.791,23
		II. latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
		a. in imballaggi immediati di contenuto n[illegible]re o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-210	1. inferiore o uguale a 1,5 %	25.247,52	26.657,28
	04.02-230	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % . .	51.864,75	51.864,75
	04.02-271	3 superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 % . .	53.466,75	53.466,75
	04.02-275	4. superiore a 29 %	64.256,22	64.128,06
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-310	1. inferiore o uguale a 1,5 %	20.441,52	21.851,28
	04.02-330	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % . .	47.058,75	47.058,75
	04.02-371	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 % .	48.660,75	48.660,75
	04.02-375	4. superiore a 29 %	59.450,22	59.322,06
		III. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %:		
	04.02-410	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %	9.515,88	9.515,88
	04.02-430	2. altri	12.848,04	12.848,04
		b altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-471	1. inferiore o uguale a 45 %	58.929,57	58.929,57
	04.02-475	2. superiore a 45 %	91.073,70	91.073,70

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 7-10-74 al 15-10-74	dal 16-10-74 al 27-10-74
04.02 (*segue*)		B. con aggiunta di zuccheri:		
		I. latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*a*), in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse (*b*):		
	04.02-501	1. superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 11 % . .	23.229,00	23.229,00
	04.02-503	2. superiore a 14,5 % ed inferiore o uguale a 15,5 % .	26.433,00	26.433,00
	04.02-505	3. superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 18 % . .	28.836,00	28.836,00
	04.02-507	4. superiore a 23 % ed inferiore o uguale a 24 % . .	30.438,00	30.438,00
		b. altri (*c*):		
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-610	aa. inferiore o uguale a 1,5 %	204,42 per kg (*i*)	218,51 per kg (*i*)
	04.02-651	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	470,59 per kg (*i*)	470,59 per kg (*i*)
	04.02-655	cc. superiore a 27 %	594,50 per kg (*i*)	593,22 per kg (*i*)
		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-710	aa. inferiore o uguale a 1,5 %	204,42 per kg (*l*)	218,51 per kg (*l*)
	04.02-751	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	470,59 per kg (*l*)	470,59 per kg (*l*)
	04.02-755	cc. superiore a 27 %	594,50 per kg (*l*)	593,22 per kg (*l*)
		II. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	04.02-800	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %	21.234,51	21.234,51
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*c*):		
	04.02-901	1. inferiore o uguale a 45 %	589,30 per kg (*l*)	589,30 per kg (*l*)
	04.02-905	2. superiore a 45 %	910,74 per kg (*l*)	910,74 per kg (*l*)
04.03		Burro:		
	04.03-100	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %	107.149,77	107.149,77
	04.03-900	B. altro	130.723,20	130.723,20
04.04		Formaggi e latticini:		
		A. Emmental, Gruyére, Sbrinz, Bergkase ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
		I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (*b*):		
		a. in forme standard (*d*) e di un valore franco frontiera (*e*), per 100 kg di peso netto:		
	04.04-111	1. uguale o superiore a 174,92 U.C. ed inferiore a 194,92 U.C.	12.015,00	12.015,00
	04.04-113	2. uguale o superiore a 194,92 U.C.	94.894,47 (*m*)	94.894,47 (*m*)
		b. in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte:		
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:		
	04.04-115	aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (*e*) uguale o superiore a 194,92 U.C. e inferiore a 222,92 U.C. per 100 kg di peso netto	12.015,00	12.015,00
	04.04-117	bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (*e*) uguale o superiore a 222,92 U.C. per 100 kg di peso netto	94.894,47 (*m*)	94.894,47 (*m*)
	04.04-119	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*f*) e di un valore franco frontiera (*e*) uguale o superiore a 242,92 U.C. per 100 kg di peso netto	94.894,47 (*m*)	94.894,47 (*m*)
	04.04-190	II. altri	94.894,47	94.894,47

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 7-10-74 al 15-10-74	dal 16-10-74 al 27-10-74
04.04 (*segue*)	04.04-200	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*b*)	82.911,51 (*n*)	84.337,29 (*n*)
	04.04-301 04.04-305	C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere	57.720,06	58.136,58
		D. formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyére e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*g*), di un valore franco frontiera (*e*) uguale o superiore a 140 U.C. per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*b*):		
	04.04-401	a. inferiore o uguale a 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	24.030,00	24.030,00
	04.04-402	b inferiore o uguale a 48 % per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56 % per il sesto restante	24.831,00	24.831,00
	04.04-403	c. superiore a 48 % ed inferiore o uguale a 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	28.035,00	28.035,00
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		a inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	04.04-404	1. inferiore o uguale a 48 %	75.830,67	75.830,67
	04.04-405	2. superiore a 48 %	80.572,59	80.572,59
	04.04-407	b. superiore a 36 %	144.652,59	144.652,59
		E. altri:		
		I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
	04.04-511 04.04-513 04.04-515	a. inferiore o uguale a 47 %	82.911,51	84.337,29
		b. superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:		
	04.04-600	1. Cheddar, Chester	83.680,47	84.777,84
		2. Tilsit e Butterkäse, aventi tenore, in peso, di materie grasse, nella sostanza secca (*b*):		
	04.04-711	aa. inferiore o uguale a 48 %	78.081,43 (*o*)	78.081,48 (*o*)
	04.04-715	bb superiore a 48 %	78.081,43 (*p*)	78.081,48 (*p*)
	04.04-751	3. Kashkaval (*b*)	78.081,48 (*q*)	78.081,48 (*q*)
	04.04-755	4. formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (*b*)	78.081,48 (*q*)	78.081,48 (*q*)
	04.04-770 04.04-780	5. altri	78.081,48	78.081,48
		c. superiore a 72 %:		
	04.04-820	1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	58.561,11	58.561,11
	04.04-860	2. altri	142.161,48	142.161,43
		II. non nominati:		
	04.04-911 04.04-913 04.04-915	a. grattugiati o in polvere	82.911,51	84.337,29
	04.04-950 04.04-970	b. altri	142.161,48	142.161,43
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:		
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:		
	17.02-110	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro	10.613,25	10.613,25
	17.02-190	II. altri	10.613,25	10.613,25

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 7-10-74 al 15-10-74	dal 16-10-74 al 27-10-74
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:		
	17.05-201 17.05-205	A. lattosio e sciroppo di lattosio	10.613,25	10.613,25
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari (*h*):		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti, amido o fecola, o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10%:		
	23.07-302	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50% e inferiore a 75%	16.933,14	17.990,46
	23.07-303	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75%	21.635,01	23.012,73
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10% e inferiore o uguale a 30%:		
	23.07-306	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	20.000,97	21.266,55
		c aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30%:		
	23.07-309	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	15.907,86	16.901,10
	23.07-500	II. non contenenti né amido, né fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	21.635,01	23.012,73

(*a*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*b*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato.

(*c*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*d*) Sono considerate come forme standard quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti:

Emmental . . . . da 60 kg a 130 kg inclusi;
Gruyére e Sbrinz . . . . da 20 kg a 45 kg inclusi;
Bergkäse . . . . da 20 kg a 60 kg inclusi;
Appenzell . . . . da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*e*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del Paese esportatore o il prezzo fob del Paese esportatore; tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della comunità. Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in U.C. 2,75 per 100 kg di peso netto (regolamento (CEE) n. 1055/68).

(*f*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio siano riportate almeno le indicazioni seguenti:
la denominazione del formaggio;
il tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca;
l'imballatore responsabile;
il Paese di origine del formaggio.

(*g*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole e in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelle della *specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:*
1) in scatole (ivi compresi gli imballaggi speciali di materia plastica artificiale dotati di alveoli per ogni porzione):
contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non superiori al peso netto complessivo di 250 g,
oppure
di un contenuto netto non superiore a 56 g;
2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1000 g;
3) in fette imballate isolatamente in fogli di alluminio o di materia plastica artificiale e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*h*) Ai sensi della sottovoce ex 23.07-B, sono considerati prodotti lattiero-caseari i prodotti appartenenti alle voci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e alle sottovoci 17.02-A e 17.05-A.

(*i*) *Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:*
A) L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B) L. 4.806;
C) L. zero.

(*l*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A) L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B) L. zero.

(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 U.C. (pari a L. 6.007,50) per 100 kg di peso netto.

(*n*) Il prelievo è limitato al 6% del valore in dogana.

(*o*) Il prelievo è limitato a 55,65 U.C. (pari a L. 44.575,65) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*p*) Il prelievo è limitato a 75,65 U.C. (pari a L. 60.595,65) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*q*) Il prelievo è limitato a 55,65 U.C. (pari a L. 44.575,65) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria, Romania e Turchia.

(3256)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Irene Perini, nata a Palazzolo sull'Oglio (Brescia) l'11 maggio 1945, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e lettere straniere moderne conseguito presso l'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano il 6 novembre 1968.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(3376)

Il dott. Giovanni Battista Zaccherini, nato a Imola (Bologna) il 2 agosto 1936, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università di Bologna il 20 febbraio 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(3384)

La dott.ssa Paola Vacante in Franzin, nata a Padova il 29 settembre 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Padova il 12 novembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(3378)

Il dott. Carmelo Santangelo, nato a Paternò (Catania) il 21 dicembre 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Catania il 12 marzo 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(3379)

La dott.ssa Rosetta Paola De Sanctis nata a Toro (Campobasso) il 15 gennaio 1939, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università di Urbino, il 2 dicembre 1968.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(3380)

La dott.ssa Ivana Datena, nata a Cosenza il 20 dicembre 1940, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze biologiche conseguito presso l'Università di Roma il 25 febbraio 1967.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(3381)

Il dott. Tristano Giannini, nato a Ferrara il 17 ottobre 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Ferrara il 14 marzo 1963.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(3382)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato in comune di Diamante

Con decreto 20 novembre 1974, n. 268, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato fluviale in sinistra del torrente Corvino in comune di Diamante (Cosenza) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 13 confinante con il mappale 435 della superficie di mq 630 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 18 giugno 1971 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Cosenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(3485)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una zona in comune di S. Benedetto del Tronto

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze 20 novembre 1974 è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona, sita nel comune di S. Benedetto del Tronto, della superficie di mq 4833, riportata in catasto del comune omonimo al foglio n. 5, particelle numeri 47/*a* e 43/*a*.

(3506)

REGIONE CALABRIA

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Albidona

Con decreto del presidente della giunta regionale 14 gennaio 1975, n. 72, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 8 novembre 1974, n. 364, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Albidona (Cosenza) adottato dal comune stesso con atto consiliare n. 20 del 6 luglio 1971.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3323)

REGIONE LAZIO

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Colonna

Con deliberazione della giunta regionale 23 dicembre 1974, n. 6032, resa esecutiva dalla commissione di controllo sugli atti regionali della seduta del 14 febbraio 1975, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Colonna (Roma).

Copia di tale deliberazione sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune, ai sensi dell'art. 10, terz'ultimo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3429)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di una società cooperativa

Con delibera della giunta regionale è stata sciolta, ai sensi dell'art. 2455 del codice civile, con nomina di liquidatore la società cooperativa: « Stazione per la riproduzione bovina - Soc. coop. a r.l. », in Cordenons di Pordenone.

(3430)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico fra gli artisti italiani per l'ideazione ed esecuzione di opere destinate alla decorazione del nuovo fabbricato alloggio studenti della Scuola normale superiore di Pisa.

IL DIRETTORE
DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Vista la legge 28 luglio 1967, n. 641 « Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-71 »;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1969, n. 237;

Visto lo schema di bando di concorso nazionale per l'ideazione ed esecuzione di opere destinate alla decorazione del nuovo fabbricato alloggio studenti della Scuola, approvato dal consiglio direttivo nella seduta del 9 maggio 1973;

Decreta:

Art. 1.

La Scuola normale superiore di Pisa, ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con legge 3 marzo 1960, n. 237, in osservanza della delibera del consiglio direttivo della Scuola in data 9 maggio 1973, bandisce un concorso pubblico fra gli artisti italiani per l'ideazione ed esecuzione di opere destinate alla decorazione del nuovo fabbricato alloggio studenti della Scuola in via Consoli del Mare, in Pisa.

Descrizione delle opere d'arte.

La Scuola richiede l'esecuzione di tre gruppi di opere d'arte così distinti:

pannelli a pittura da applicare alle pareti della sala da pranzo;

pannelli a pittura per la sala T.V.;

pannelli in metallo da applicare alle pareti delle sale di soggiorno.

La tematica delle singole opere è lasciata alla piena libertà degli artisti che dovranno tenere presente la destinazione dell'edificio sopra indicato.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare tutti gli artisti in possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista potrà concorrere per uno o più gruppi di opere e, per ciascuno di essi, farà pervenire, a propria cura e spese, alla Scuola normale superiore gli elaborati ed i documenti seguenti:

a) i bozzetti delle opere eseguiti in scala 1:5 ed un particolare in scala 1:2;

b) una relazione illustrante l'opera da eseguire con le modalità di esecuzione, i materiali, gli eventuali accorgimenti per la installazione dell'opera artistica e l'esatta indicazione del locale in cui l'artista intende collocare ogni singola opera;

c) una dichiarazione in carta legale debitamente sottoscritta dall'artista in cui sia specificato:

1) il motto di identificazione degli elaborati;

2) le generalità e il domicilio del concorrente;

3) di aver preso visione degli ambienti in cui dovranno essere inserite le opere d'arte;

4) di ritenere i compensi stabiliti dall'art. 8 del bando pienamente remunerativi di tutti gli oneri e condizioni specificati nel bando stesso.

Art. 4.

I concorrenti dovranno far pervenire a questa Scuola i bozzetti di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 accuratamente imballati e protetti.

Tali bozzetti non dovranno recare il nome del concorrente ma saranno contraddistinti esclusivamente da un motto che dovrà essere indicato su una etichetta applicata sul retro dell'opera stessa.

Sull'involucro del plico dovrà essere inoltre dattiloscritta la seguente dicitura:

Concorso opere artistiche nuovo fabbricato alloggio studenti della Scuola normale superiore - Pisa

La relazione di cui alla lettera *b*) dell'art. 3 sarà rimessa a parte in plico opaco sigillato con dattiloscritta la predetta dicitura ed il motto di identificazione: in tale plico sarà inclusa una busta, anch'essa opaca e sigillata, recante l'indirizzo succitato ed il motto di identificazione e contenente la dichiarazione in carta legale di cui alla lettera *c*) dell'art. 3.

Art. 5.

Qualora per uno stesso gruppo di opere concorrano collegialmente più artisti, ciascuno di essi dovrà possedere i requisiti richiesti dal presente bando.

In questo caso la busta sigillata di cui all'articolo precedente, dovrà contenere per tutti i concorrenti la documentazione richiesta alla lettera *c*) dell'art. 3, nonchè un atto notarile con la designazione dell'artista che avrà la rappresentanza a tutti gli effetti ed in qualsiasi rapporto o controversia con la Scuola per conto di tutti. Ad ogni effetto del presente concorso, il gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti di un concorrente singolo.

Art. 6.

Il recapito o la consegna dei plichi contenenti la documentazione richiesta dovranno effettuarsi non oltre le ore 12,00 del novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, presso la Scuola normale superiore - Piazza dei Cavalieri n. 7 - Ufficio protocollo - 56100 Pisa.

Il personale incaricato di ricevere gli elaborati ne rilascerà regolare ricevuta con l'indacazione del motto identificativo unitamente al giorno e l'ora della ricezione. I plichi inviati per posta dovranno essere spediti a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

I progetti che, per qualunque causa, dovessero pervenire alla Scuola dopo la scadenza del termine sopraindicato, non saranno presi in considerazione ma trattenuti a disposizione degli interessati fino a sessanta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Decorsa detta scadenza la Scuola normale superiore non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 7.

Gli elaborati verranno esaminati da una commissione che sarà formata secondo le disposizioni della legge n. 717 del 29 luglio 1949 modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Della commissione farà parte anche un funzionario della Scuola con mansioni di segretario, senza diritto di voto.

La commissione giudicherà inappellabilmente a maggioranza assoluta.

In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Gli artisti pittori membri della commissione non possono nè direttamente nè indirettamente partecipare al concorso.

Le buste contenenti i documenti per l'identificazione dei concorrenti saranno aperte dopo che la commissione giudicatrice avrà redatto la graduatoria di merito.

La commissione potrà nominare un solo vincitore a cui assegnare l'esecuzione dell'intero ciclo delle opere oppure scegliere più artisti a cui affidare separatamente l'esecuzione dei singoli gruppi di opere.

La commissione, qualora ritenga che le opere pervenute non rispondano alle finalità degli ambienti da decorare e non rispettino la destinazione dell'edificio, ha facoltà di non procedere alla scelta degli artisti per l'esecuzione di tutti o di alcuni gruppi di opere di cui all'art. 1.

In mancanza di vincitore la commissione potrà segnalare non più di tre concorrenti per ogni gruppo di opere come meritevoli di essere presi in considerazione e ad essi l'amministrazione richiederà elementi integrativi che saranno suggeriti dalla commissione stessa, la quale potrà successivamente pronunciarsi in via definitiva per la scelta degli artisti.

Agli ammessi a questo giudizio, non vincitori, l'amministrazione potrà concedere un contributo per il rimborso spese.

Art. 8.

I compensi ai vincitori per l'esecuzione delle opere sono così stabiliti:

L. 3.500.000 per l'esecuzione di pannelli a pittura da applicare alle pareti della sala da pranzo;

L. 1.000.000 per l'esecuzione di pannelli a pittura per la sala T.V.;

L. 2.500.000 per l'esecuzione di pannelli in metallo da applicare alle pareti delle sale di soggiorno;

Nei suddetti compensi sono compresi tutti gli oneri anche fiscali ed in particolare l'I.V.A., senza diritto di rivalsa.

Ogni pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione dopo regolare collaudo e nulla osta da parte della soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa.

Sul pagamento sarà trattenuta una aliquota pari al 2% dell'importo contrattuale che sarà devoluta, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717, dall'amministrazione stessa alla Cassa nazionale di assistenza e belle arti.

Art. 9.

I lavori dovranno essere eseguiti unicamente dall'artista o gruppo di artisti affidatario di essi.

Per l'esecuzione dell'opera sarà concesso un periodo di tempo massimo di quattro mesi dalla lettera di comunicazione della vincita del concorso, trascorso il quale sarà applicata una penalità di L. 20.000 al giorno.

Art. 10.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, se la commissione nominerà dei vincitori, sarà comunicato direttamente ad essi. I vincitori dovranno presentare entro trenta giorni dalla data della predetta comunicazione il certificato di cittadinanza italiana, pena la decadenza dal concorso.

I bozzetti premiati rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati a cura e spese degli interessati, dietro esibizione della ricevuta rilasciata all'atto della consegna, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, trascorso tale termine, l'amministrazione declina ogni responsabilità per la conservazione degli elaborati stessi.

I bozzetti prescelti rimarranno di proprietà dell'amministrazione della Scuola.

Sarà facoltà della Scuola normale superiore di esporre al pubblico i bozzetti presentati.

Art. 11.

La partecipazione al presente concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, addì 12 febbraio 1975

Il direttore: BAROCCHI

(3181)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro della seconda sottocommissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli, a cinquanta posti di fattorino in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XIX).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1974, n. 3019, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso, per titoli, a cinquanta posti di fattorino in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tab. XIX), dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1974, n. 3041, con cui la predetta commissione, unico restando il presidente nella persona del dirigente superiore Selleri dott. Giovanni, è stata integrata e suddivisa in sette sottocommissioni;

Considerato che il direttore di sezione Cardarelli ing. Claudio, membro della seconda sottocommissione, è impossibilitato, per motivi di servizio derivanti dalla sua applicazione presso l'istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, ad assolvere il predetto incarico, per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Decreta:

Articolo unico

Il direttore di sezione Bruni dott.ssa Maria Caterina in Montorsi è nominata membro della seconda sottocommissione esaminatrice del concorso, per titoli, a cinquanta posti di fattorino in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tab. XIX), dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto ministeriale 16 aprile 1974, n. 2794, in sostituzione del direttore di sezione Cardarelli ing. Claudio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1975

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1975
Registro n. 15 Poste, foglio n. 190

(3328)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « famiglio », nella categoria degli operai qualificati nel ruolo dei servizi generali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 9ª del 1° marzo 1975 è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1974, registro n. 68 Difesa, foglio n. 220, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « famiglio », nella categoria degli operai qualificati, indetto con decreto ministeriale 2 aprile 1974.

(3265)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « cuoco », nella categoria degli operai qualificati nel ruolo dei servizi generali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 9ª del 1° marzo 1975 è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1974, registro n. 68 Difesa, foglio n. 219, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « cuoco », nella categoria degli operai qualificati, indetto con decreto ministeriale 2 aprile 1974.

(3267)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a tre posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « cameriere », nella categoria degli operai qualificati nel ruolo dei servizi generali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 9ª del 1° marzo 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1974, registro n. 68 Difesa, foglio n. 221, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « cameriere », nella categoria degli operai qualificati, indetto con decreto ministeriale 2 aprile 1974.

(3270)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a otto posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « bagnino o fangarolo », nella categoria degli operai qualificati nel ruolo dei servizi generali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 9ª del 1° marzo 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1974, registro n. 68 Difesa, foglio n. 223, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a otto posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « bagnino o fangarolo », nella categoria degli operai qualificati, indetto con decreto ministeriale 4 aprile 1974.

(3269)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « conduttore patentato di caldaie: con certificato di 2° grado A o 2° grado B o 3° grado generale », nella categoria degli operai qualificati nel ruolo delle lavorazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 9ª del 1° marzo 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1974, registro n. 66 Difesa, foglio n. 38, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « conduttore patentato di caldaie: con certificato di 2° grado *A* o 2° grado *B* o 3° grado generale », nella categoria degli operai qualificati indetto con decreto ministeriale 2 aprile 1974.

(3273)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « addetto ai lavori agricoli e giardiniere: giardiniere e ortolano », nella categoria degli operai qualificati nel ruolo dei servizi generali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 9ª del 1° marzo 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1974, registro n. 66 Difesa, foglio n. 37, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « addetto ai lavori agricoli e giardiniere: giardiniere e ortolano », nella categoria degli operai qualificati, indetto con decreto ministeriale 2 aprile 1974.

(3274)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a sei posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « cameriere », nella categoria degli operai qualificati nel ruolo dei servizi generali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 9ª del 1° marzo 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1974, registro n. 68 Difesa, foglio n. 222, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati vincitori del concorso a sei posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « cameriere », nella categoria degli operai qualificati, indetto con decreto ministeriale 2 aprile 1974.

(3268)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « famiglio », nella categoria degli operai qualificati nel ruolo dei servizi generali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 9ª del 1° marzo 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1974, registro n. 66 Difesa, foglio n. 35, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « famiglio », nella categoria degli operai qualificati, indetto con decreto ministeriale 2 aprile 1974.

(3271)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « cuoco », nella categoria degli operai qualificati nel ruolo dei servizi generali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 9ª del 1° marzo 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1974, registro n. 66 Difesa, foglio n. 36, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « cuoco », nella categoria degli operai qualificati, indetto con decreto ministeriale 2 aprile 1974.

(3272)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Annullamento del decreto di riduzione da quattro a tre dei posti del concorso, per titoli, a operaio di 3ª categoria in prova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 26 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1968, registro n. 6 Sanità, foglio n. 305, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 22 luglio 1968, con il quale è stato bandito, tra gli altri, un concorso a quattro posti di operaio di terza categoria in prova nel ruolo degli operai permanenti del Ministero della sanità, così ripartiti:

due manovali specializzati « OP »;
un fotogrammetrista riproduttore « AO »;
un elettricista: circuista elettrico « AO ».

Visto il proprio decreto in data 25 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1970, registro n. 3 Sanità, foglio n. 41, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 13 marzo 1970, con il quale, a seguito dei rilievi della Corte dei conti numeri 176 e 197 rispettivamente in data 8 ottobre 1969 e 20 novembre 1969, sono stati ridotti i posti del citato concorso da quattro a tre, così ripartiti:

un manovale specializzato « OP »;
un fotogrammetrista riproduttore « AO »;
un elettricista: circuista elettrico « AO ».

Vista la decisione n. 150 della sezione IV del Consiglio di Stato in data 5 febbraio 1974, con cui, tra l'altro, viene annullato il decreto 25 luglio 1969 sopra citato;

Considerato che occorre dare esecuzione alla decisione in parola;

Decreta:

Il decreto 25 luglio 1969, di cui in epigrafe, è annullato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1974

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1975
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 207

(3352)

Aggiornamento dell'elenco degli assistenti di pediatria, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 2 febbraio 1973 e 10 novembre 1973 concernenti l'elenco degli assistenti di pediatria, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 aprile 1973 e del 10 dicembre 1973;

Visto che i dottori Buccellato Antonina Maria Concetta, Cimò Rosario Francesco, Fazio Maria Ausilia, Losignore Michele e Pomilia Maria Luisa, già inclusi nel citato elenco per aver superato l'esame regionale di idoneità ad assistente di pediatria nella sessione anno 1970, hanno presentato documentata istanza per ottenere l'inclusione in quanto idonei anche a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Viste inoltre le documentate istanze dei dottori Amenta Giovanni, Arseni Mario, Bonafede Eugenio, Borgatti Luigi, Bortolini Giancarlo, Cadeddu Grazietta, Curcurù Maria Antonietta, Diana Maria Giovanna, Di Liddo Giuseppe, Ferrara Nicola, Iodi Silvia, Lo Vullo Francesca, Luna Vittoria, Manfrè Antonio, Melas Marco, Mione Vincenzo, Miriana Giacomo, Motisi Anna, Peruzzi Pier Francesco, Pulejo Rosaria, Puma Romano, Rana Nicolò, Reale Vincenzo, Ritondale Armando, Santangelo Giuseppe, Tampalini Lucia, Vaccarone Alessandro, Vaglia Armida, Vismara Gian Battista e Vitiello Maria Giuseppa che chiedono l'inclusione nell'elenco di cui al primo comma;

Considerato che occorre procedere alla modifica ed all'aggiornamento dell'elenco degli assistenti di pediatria, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati, l'elenco degli assistenti di pediatria, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 è così modificato:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
121. Buccellato Antonina Maria Concetta	Castellammare del Golfo - 7 dicembre 1939	si				si		
215. Cimò Rosario Francesco . . .	Misilmeri - 10 settembre 1935	si				si		
338. Fazio Maria Ausilia . . .	Canicattì - 5 novembre 1935	si				si		
476. Losignore Michele	Matera - 11 maggio 1938	si					si	
677. Pomilia Maria Luisa	Marsala - 18 maggio 1938	si				si		

Art. 2.

All'elenco degli assistenti di pediatria, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
887. Amenta Giovanni . . .	Caltanissetta - 16 agosto 1936					si		
888. Arseni Mario	Marittima di Diso - 23 giugno 1937				si			
889. Bonafede Eugenio . . .	Pollina - 9 giugno 1929					si		
890. Borgatti Luigi	Casumaro di Cento - 21 novembre 1926						si	
891. Bortolini Giancarlo . . .	Agordo - 26 maggio 1932			si				
892. Cadeddu Grazietta . . .	Iglesias - 2 aprile 1925				si			
893. Curcuru Maria Antonietta	Tripoli - 30 dicembre 1940					si		
894. Diana Maria Giovanna . .	Cagliari - 1° ottobre 1929				si			
895. Di Liddo Giuseppe	Bisceglie - 19 giugno 1937		si					
896. Ferrara Nicola . .	Pescosansonesco - 19 febbraio 1926			si				
897. Iodi Silvia	Reggio Emilia - 27 maggio 1928			si				
898. Lo Vullo Francesca	Capo d'Orlando - 22 settembre 1937					si		
899. Luna Vittoria	Palermo - 20 novembre 1921			si				

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
900. Manfrè Antonio	Palermo - 16 dicembre 1924			si				
901. Melas Marco	Villasor - 7 maggio 1925				si			
902. Mione Vincenzo	New Brunswich - 30 giugno 1924			si				
903. Miriana Giacomo	Geraci Siculo - 12 ottobre 1921			si				
904. Motisi Anna	Palermo - 2 maggio 1928					si		
905. Peruzzi Pier Francesco	Firenze - 27 settembre 1923		si					
906. Pulejo Rosaria	Alcamo - 6 novembre 1923			si				
907. Puma Romano	Cosenza - 16 novembre 1930					si		
908. Rana Nicolò	Molfetta - 30 novembre 1936						si	
909. Reale Vincenzo	Palermo - 4 aprile 1921						si	
910. Rotondale Armando	Napoli - 21 novembre 1919				si			
911. Santangelo Giuseppe	Terracina - 27 maggio 1937							si
912. Tampalini Lucia	Monza - 20 febbraio 1932					si		
913. Vaccarone Alessandro	Rivarolo (GE) - 30 marzo 1930							si
914. Vaglia Armida	Nozza di Vestone - 7 agosto 1938					si		
915. Vismara Gian Battista	Quinzano d'Oglio - 13 agosto 1928					si		
916. Vitiello Maria Giuseppa	Pagani - 22 aprile 1939							si

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di assistente di pediatria presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco di ciascun nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(3263)

REGIONE TOSCANA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso per l'attribuzione della nuova condotta medica unificata del capoluogo del comune di Massa Marittima.

LA GIUNTA REGIONALE

Viste le proprie deliberazioni: n. 8000 del 5 agosto 1974, con la quale veniva costituita la commissione giudicatrice per il concorso, per titoli, per l'attribuzione della nuova condotta medica unificata del comune di Massa Marittima fra i sanitari titolari delle due condotte unificate; n. 10600 dell'11 ottobre 1974, con la quale veniva provveduto alla sostituzione di un componente;

Considerato che il dott. Livio Bartolini, medico condotto di Marina di Grosseto, nominato membro della commissione stessa, è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina di un altro componente;

Esaminata la deliberazione n. 600 del 21 novembre 1974, con la quale la giunta municipale del comune di Massa Marittima propone il nominativo del dott. Filippo Bonacchi medico condotto di Bagno Roselle, scelto fra una terna di medici segnalati dall'ordine dei medici di Grosseto;

Considerato di dover procedere con urgenza all'espletamento del concorso per assicurare nel comune in questione l'assistenza sanitaria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

A voti unanimi;

Delibera:

A parziale modifica delle deliberazioni indicate in premessa è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso, per titoli, per l'attribuzione della condotta medica unificata del comune di Massa Marittima il dott. Filippo Bonacchi in sostituzione del dott. Livio Bartolini.

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

La presente deliberazione sarà pubblicata a cura del dipartimento affari generali e personale nel Bollettino ufficiale della regione ed a cura dell'ufficio medico provinciale di Grosseto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte prima, nel Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio medico provinciale di Grosseto, della prefettura di Grosseto e del comune interessato.

Firenze, addì 12 marzo 1975

Il presidente: LAGORIO

Il segretario: POLLINI

(2917)

REGIONE PIEMONTE

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 2999 in data 2 settembre 1974, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria alla data dal 30 novembre 1972;
Considerato che il componente dott. Domenico Cavallero risulta collocato a riposo a far tempo dal 1° febbraio 1975;
Ritenuto di dover procedere alla sua sostituzione;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

In sostituzione del dott. Domenico Cavallero, è nominato quale componente della commissione di cui in premessa il dottor Giovanni Reposi, medico condotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Alessandria, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 14 aprile 1975

p. Il presidente
Il medico provinciale: SIRCANA

(3275)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 742 in data 3 febbraio 1973, con il quale fu indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari al 30 novembre 1971;
Letti i verbali relativi ai lavori della commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto n. 4381 del 3 aprile 1974 e riconosciuta la regolarità del procedimento;
Vista la relazione finale di idoneità e la classifica di merito;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente classificazione finale di merito relativa ai candidati risultati idonei nel concorso indicato in narrativa, così come espresso dalla commissione giudicatrice:

1) Pantaleo Nicola;
2) D'Ambrosio Nicola;
3) Liguori Antonio;
4) Armienti Michele;
5) Mastrolonardo Gaetano;
6) Di Noia Salvatore;
7) Lombardi Francesco;
8) Cirillo Rocco;
9) Milanese Cosimo;
10) Colantuono Giuseppe;
11) Deluzio Donato;
12) Fanciano Egidio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legale della provincia, nel Bollettino ufficiale della regione Puglia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, all'albo pretorio della prefettura ed a quello di ciascuno dei comuni interessati.

Bari, addì 18 marzo 1975

Il medico provinciale: BARNABA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2981, con il quale è stata approvata la classifica finale di merito dei candidati risultati idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Bari al 30 novembre 1971, bandito con decreto n. 742 del 3 febbraio 1973;
Visto l'ordine di preferenza espresso dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso di cui sopra;
Letto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1972, n. 4:

Decreta:

I sottoelencati dottori sono dichiarati vincitori della condotta medica accanto a ciascuno indicata:
Pantaleo Nicola: condotta medica di Bari (capoluogo);
D'Ambrosio Nicola: condotta medica di Acquaviva;
Liguori Antonio: condotta medica di Bari (Carbonara);
Armienti Michele: condotta medica di Poggiorsini;
Mastrolonardo Gaetano: condotta medica di Bari (Torre a Mare);
Di Noia Salvatore: condotta medica di Gravina (1ª condotta);
Lombardi Francesco: condotta medica di Andria;
Carrillo Rocco: condotta medica di Trani;
Milanese Cosimo: condotta medica di Binetto;
Colantuono Giuseppe: condotta medica di Polignano a Mare;
De Luzio Donato: condotta medica di Rutigliano;
Fanciano Egidio: condotta medica di Monopoli (1ª condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legale della provincia, nel Bollettino ufficiale della regione Puglia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

I signori sindaci dei comuni cui si riferiscono le condotte assegnate sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Bari, addì 18 marzo 1975

Il medico provinciale: BARNABA

(3354)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751150)